

COMUNE DI LIVIGNO
AZIENDA DI PROMOZIONE E SVILUPPO TURISTICO DI LIVIGNO

**REGOLAMENTO DI NAVIGAZIONE SU PORZIONE DEL BACINO DI RACCOLTA EKW
COSTITUENTE IL LAGO DI LIVIGNO.**

PREMESSO

- Che con accordo siglato in data 03.07.2013 la società EKW AG, gestore delle acque del fiume Spoel ed affluenti che danno origine al lago di Livigno, in forza della convenzione per lo sfruttamento idroelettrico (convenzione internazionale italo-svizzera del 27.05.1957), acconsente che, sotto l'egida e responsabilità del Comune di Livigno e di APT Livigno, si possa dare corso alla pratica della navigazione sportiva e da diporto nella parte meridionale del serbatoio di raccolta del complesso idroelettrico costituente il lago di Livigno, nel rispetto dell'ambiente e delle vigenti disposizioni di legge.
- Che con accordo siglato in data 22 luglio 2013 l'Azienda di Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno, per conto del Comune di Livigno e sottostando a tutte le imprescindibili e inderogabili avvertenze e limitazioni poste dall'accordo sopra richiamato, ha raccolto a sé le attività di gestione e di controllo dell'attività commerciale strettamente legate alla navigabilità del lago attraverso servizi di gestione e controllo dei natanti, in esecuzione a tutti gli adempimenti previsti nel presente regolamento.

ART. 1)

Il lago di Livigno è navigabile nella sola porzione meridionale, dall'immissione del torrente Spoel fino a delimitazione per tutta la larghezza la lago, costituita una cima intervallata da una sequenza di boe ben visibili ai natanti.

ART. 2)

La navigabilità del lago è consentita limitatamente al periodo dal 01 giugno al 30 ottobre di ogni anno e potrà essere sospesa senza preavviso a seguito di ragioni di sicurezza e per attività manutentive della società EKW AG.

ART. 3)

Premesso che la società EKW AG è da ritenersi estranea alla gestione dell'utilizzo e quindi esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti occorsi agli utenti, i rischi per infortuni e danneggiamenti attinenti alla navigazione sono a carico dell'utilizzatore.

ART. 4)

L'uso dello specchio d'acqua sopra definito è riservato esclusivamente alle seguenti tipologie di imbarcazione:

- a remi
 - pedalò
 - windsurf
 - kite surf
 - stand up paddling (sup)
 - a vela: lunghezza non superiore a 6mt (fuori tutto) e con un pescaggio non superiore a mt. 1,50.
- Vige pertanto divieto assoluto di utilizzo di natanti a motore, anche elettrico o ad idrogetto, escluse le barche di soccorso o del gestore, di qualsiasi potenza e alimentazione.
- In deroga al divieto, è consentito l'uso di imbarcazioni a motore quale servizio di accompagnamento a squadre agonistiche di canottaggio e canoa in allenamento, preventivamente autorizzate da APT Livigno (potenza massima 40 cv.)
- Vengono applicati i canoni elencati nell'art.5.

ART. 5)

L'accesso al lago per qualsiasi imbarcazione privata è consentito esclusivamente dal pontile e/o molo/banchina appositamente predisposti e situati nell'area più idonea all'accesso al lago in base alle condizioni di riempimento dello stesso previo rilascio di un ticket emesso dalla reception Aquagranda oppure attraverso registrazione sul sito: www.livigno.eu e sul quale verrà apposto obbligatoriamente l'orario di ingresso (check'in) e l'orario di uscita previsto (check'out).

Tariffe ticket accesso al lago di Livigno con imbarcazione propria:

- Euro 25,00: 1 giorno
- Euro 40,00: 2 giorni consecutivi
- Euro 15,00 al giorno: 3 o più giorni consecutivi

Nel prezzo sono compresi i servizi di informazione, accesso spogliatoi e doccia presso il centro Aquagranda.

ART. 6)

Il numero massimo di natanti autorizzabili contemporaneamente non potrà essere superiore a 20.

ART. 7)

Il limite di navigabilità è indicato nella linea in corrispondenza della confluenza della Val Viera e Val di Tort salvo differente autorizzazione rilasciata in fase di check-in.

ART. 8)

È fatto divieto di approdo di qualsiasi imbarcazione in punti del lago non costituiti da pontili o approdi appositamente predisposti e segnalati. Per la pratica di attività nautica è obbligatorio mantenere una distanza minima dalla riva di metri 20.

ART. 9)

La navigazione del lago è consentita dall'alba al tramonto escluso eventi o particolari permessi concordati con APT Livigno (e gestore).

ART. 10)

Si impone l'obbligo di indossare il giubbotto di ausilio al galleggiamento per le uscite di qualsiasi natante. È consigliato altresì dotarsi di idonea muta per la pratica di windsurf, kite surf e stand up paddling (sup). I minori devono obbligatoriamente essere accompagnati da un responsabile maggiorenne.

ART. 11)

E' fatto divieto, pena sanzioni, inquinare il lago e rilasciare rifiuti in acqua e in riva al lago. In particolare, è vietato abbandonare negli ormeggi e sugli arenili, attrezzature ed oggetti, rifiuti di qualsiasi natura, detriti, ecc. La pratica delle attività di navigazione consente un contatto diretto con la natura e permettono di percorrere tratti scenici di incomparabile bellezza. Quindi amate e rispettate la natura.

ART. 12)

Tutte le unità di navigazione devono rispettare le regole internazionali sulle precedenza. In particolare:

- alle unità addette al servizio di pronto soccorso, di ordine pubblico e di vigilanza;^[1]
- alle imbarcazioni in noleggio presso il gestore.

Ossevare particolare prudenza in presenza di scuola nautica.

ART. 13)

E' severamente vietato:

- ingombrare ed occupare per usi privati i pontili, le banchine e i moli riservati all'attracco;
- accedere ai pontili, alle banchine e ai moli con imbarcazioni di qualsiasi genere se non espressamente autorizzate previa registrazione;
- ostacolare o intralciare il traffico pedonale sui pontili, sulle banchine e sui moli;
- praticare la balneazione e le immersioni subacquee ad eccezione degli interventi di soccorso, di ordine pubblico e dei lavori di manutenzione;
- l'uso di boe o gavitelli;

ART. 14)

I conduttori dei natanti a vela, windsurf, kite surf, stand up paddling (sup), a remi e a pedali devono regolare l'unità in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione ed, a tal fine, devono tenere tra di loro una distanza di almeno 10 metri.

ART. 15)

E' consentito l'esercizio della pesca da natante da una distanza minima di mt. 50 dalla riva con le medesime modalità previste dal regolamento dell'Unione Pesca Sportiva per l'esercizio della pesca valida nelle acque salmonicole della provincia di Sondrio limitatamente all'area del lago definita all'art. 1) del presente regolamento.

ART. 16)

Nel lago di Livigno è posto divieto assoluto di balneazione. Conseguentemente sono vietati i tuffi in acqua dal pontile/banchina. E' consentita tuttavia la pratica sportiva del nuoto organizzata unicamente da Aquagrande con la presenza di assistente bagnante. Prenotazioni presso la reception di Aquagrande – tariffa oraria: Euro 40,00.

ART. 17)

Chiunque viola le disposizioni, compresa la mancata registrazione per l'ingresso dei natanti, sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00

ART. 18)

In caso di incidenti e per emergenze allertare il seguente contatto:

Pronto Soccorso: tel. 112

Livigno, 13 giugno 2024

Il Sindaco di Livigno
Remo Galli

Il Presidente-Direttore Generale
Luca Moretti

